



DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO A 5



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Cairoli, 85 - 70122 BARI

TEL. 080/5213404 - 5210843

FAX 080/5246145

NUMERO VERDE 800 445052

SITO INTERNET : [www.lnd.it](http://www.lnd.it) - [www.figcpuglia.it](http://www.figcpuglia.it)

SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713

Stagione Sportiva 2008/2009

Comunicato Ufficiale N° 10 del 4 settembre 2008

#### RINGRAZIAMENTO

A nome personale e dei Componenti il Consiglio Direttivo desidero formulare un vivo ringraziamento a tutte le Società che sono intervenute Giovedì 28 agosto 2008, alla quarta edizione della " Festa dei Calendari ", che con la loro presenza hanno contribuito in maniera determinate al successo della manifestazione.

La notevole presenza dei Dirigenti delle Società ha gratificato il lavoro finora svolto dal Consiglio Direttivo e rappresenta una testimonianza di fiducia per gli obiettivi futuri.

Vito Tisci  
Presidente C.R. Puglia L.N.-D.

# 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

## 1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 47/A DEL 28/8/2008)

Il Presidente Federale

- Preso atto della richiesta di modifica dell'art. 19, comma 9, del Codice di giustizia sportiva formulata dalla Lega Nazionale Professionisti;
- vista la delega conferita dal Consiglio Federale del 31 luglio 2008;
- d'intesa con il Presidente della Lega Nazionale Professionisti e con il Presidente dell'Associazione Italiana Arbitri

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 19, comma 9, del Codice di giustizia sportiva secondo il testo riportato nell'allegato sub A).

**ALL. A)**

### CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<b>Art. 19</b> <b>Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società</b>	<b>Art. 19</b> <b>Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società</b>
1. OMISSIS	1. INVARIATO
2. OMISSIS	2. INVARIATO
3. OMISSIS	3. INVARIATO
4. OMISSIS	4. INVARIATO
5. OMISSIS	5. INVARIATO
6. OMISSIS	6. INVARIATO
7. OMISSIS	7. INVARIATO
8. OMISSIS	8. INVARIATO
9. I tesserati cui gli Organi della giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, incorrono nella squalifica per una gara alla quarta ammonizione. Nei casi di	9. I tesserati cui gli Organi della giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, incorrono nella squalifica per una gara alla quarta ammonizione. Nei casi di

<p>per una gara alla quarta ammonizione. Nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;</li> <li>- successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;</li> <li>- successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;</li> <li>- successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.</li> </ul> <p>Ai fini dell'applicabilità del presente comma, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci altresì nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa.</p> <p>Limitatamente ai campionati organizzati dalla LND e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.</p> <p>10. OMISSIS</p> <p>11. OMISSIS</p> <p>12. OMISSIS</p> <p>13. OMISSIS</p>	<p>recidiva, <b>fatto salvo quanto successivamente previsto per i soli campionati della Lega Nazionale Professionisti di Serie A e B</b>, si procede secondo la seguente progressione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;</li> <li>- successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;</li> <li>- successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;</li> <li>- successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.</li> </ul> <p><b>Per i soli campionati della Lega Nazionale Professionisti di Serie A e B, nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;</b></li> <li>- <b>successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;</b></li> <li>- <b>successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;</b></li> <li>- <b>successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;</b></li> <li>- <b>successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.</b></li> </ul> <p>Ai fini dell'applicabilità del presente comma, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci altresì nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa.</p> <p>Limitatamente ai campionati organizzati dalla LND e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.</p> <p>10. INVARIATO</p> <p>11. INVARIATO</p> <p>12. INVARIATO</p> <p>13. INVARIATO</p>
--	---

## 2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

### 2.1. Segreteria

#### 2.1.1. MODIFICA REGOLAMENTARE ALL'ART. 46 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Per opportuna conoscenza delle Società dipendenti si riporta, qui di seguito, nuovamente la modifica intervenuta all'art. 46 punto 3 del Codice di Giustizia Sportiva già pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 6 del 21 luglio 2008 del Comitato Regionale Puglia L.N.D..

In considerazione della rilevanza che ricopre tale modifica si invitano le Società a prenderne nota.

Omissis.....

<b>VECCHIO TESTO</b>	<b>NUOVO TESTO</b>
<b>ART. 46</b> <b>Norme procedurali</b>	<b>ART. 46</b> <b>Norme procedurali</b>
3. I reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l'utilizzazione quali assistenti di parte, sono proposti alla Commissione disciplinare territoriale nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa. Nelle gare di play-off e play-out il reclamo con la tassa e le relative motivazioni deve essere effettuato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo alla gara.	3. I reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l'utilizzazione quali assistenti di parte, sono proposti al Giudice Sportivo nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa. Nelle gare di play-off e play-out il reclamo con la tassa e le relative motivazioni deve essere effettuato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo alla gara.

#### 2.1.2. DURATA DEL VINCOLO DEI CALCIATORI CHE SI RITESSERANO A SEGUITO DELLO SVINCOLO AL SENSI DELL'ART. 32 BIS DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.

Si ritiene opportuno ricordare alle Società dipendenti che i calciatori che ad inizio della stagione sportiva hanno ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento, ai sensi degli articoli 32 bis e 32 ter - i cosiddetti over 25 - saranno automaticamente svincolati a conclusione della medesima stagione sportiva in quanto il vincolo da loro assunto è di durata annuale.

Di conseguenza i calciatori over 25 dovranno comunque provvedere, per ogni anno sportivo, al rinnovo del proprio tesseramento (che sarà sempre annuale, fino al termine della loro attività), sia che rimangano con la stessa Società, sia che intendano tesserarsi con altra Società.

### **2.1.3. RICHIESTA MINUTO DI RACCOGLIMENTO PER LUTTO**

Si ribadisce, che solo la FIGC di Roma, per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato Regionale Puglia, è autorizzata a concedere l'autorizzazione per l'esecuzione del minuto di raccoglimento.

Pertanto, si invitano i Dirigenti delle Società Dilettantistiche Pugliesi ad evitare di telefonare ai Rappresentanti del Comitato Regionale Arbitri, nelle giornate di sabato e domenica, per essere autorizzati ad effettuare un minuto di raccoglimento, per commemorare un defunto, in quanto gli stessi non sono autorizzati in materia.

Si confida nello spirito di collaborazione da parte di tutte le Società interessate.

### **2.1.4. DECORRENZA VALIDITÀ COMUNICATI UFFICIALI**

Si trascrive, qui di seguito, l'art. 13 delle N.O.I.F. e il punto 2 dell'art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva:

#### **Art. 13 N.O.I.F. Pubblicazione delle decisioni**

1. Le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante comunicati ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. La pubblicazione dei comunicati ufficiali avviene mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi.

2. Le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza.

#### **Art. 22 – Codice di Giustizia Sportiva – Esecuzione delle sanzioni**

... omissis ...

2. Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall'art. 45, comma 2, del presente Codice.

... omissis ...

### **2.1.5. SITO INTERNET DEL COMITATO E NUOVO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEL COMITATO.**

Si ricorda alle Società dipendenti che potranno prendere visione diretta dei Comunicati ufficiali e di tutte le notizie relative all'attività ufficiale collegandosi con i siti:

[www.lnd.it](http://www.lnd.it) o [www.figcpuglia.it](http://www.figcpuglia.it)

Con l'occasione, inoltre, si riporta, qui di seguito, il nuovo indirizzo di posta elettronica del Comitato Regionale Puglia L.N.D. al quale le Società potranno indirizzare le proprie comunicazioni:

[info@figcpuglia.it](mailto:info@figcpuglia.it)

## **2.1.6. RICHIESTE DEL COMMISSARIO DI CAMPO**

Si ritiene utile ricordare alle Società dipendenti che le richieste per la designazione del Commissario di Campo, per esigenze organizzative, devono pervenire a questo Comitato Regionale **almeno cinque giorni** prima della gara interessata.

Le richieste a intempestive non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcun riscontro da parte del Comitato.

## **2.1.7. CONSEGNA DELLE CHIAVI DELLE AUTOVETTURE DA PARTE DEGLI ARBITRI E DEGLI ASSISTENTI (GUARDALINEE) RESPONSABILITÀ' DELLE SOCIETÀ'**

Per opportuna conoscenza delle Società dipendenti si ritiene utile riportare, qui di seguito quanto previsto dalla circolare dell'A.I.A. n. 726 del 26/09/1991, tuttora in vigore, relativa alla consegna delle chiavi della autovettura da parte degli Arbitri e degli Assistenti:

Gli arbitri e gli Assistenti che si recano a dirigere gare con il proprio automezzo, debbono indicare, al Dirigente responsabile della società ospitante, il luogo dove l'auto è stata parcheggiata e consegnare allo stesso le chiavi dell'autovettura.

In tal contesto è fatto obbligo al Dirigente incaricato dalla Società ospitante di prendere visione dell'autovettura e del suo stato conservativo, contestando, per iscritto, eventuali danni preesistenti.

Al momento della riconsegna delle chiavi dell'autovettura, nel caso vengano rilevati danni alla stessa, sarà cura dell'Arbitro o dei suoi Assistenti farli constatare al responsabile della Società ospitante, denunciando l'accaduto alla più vicina caserma dei Carabinieri (o altra Autorità), e riferire il tutto nel proprio rapporto di gara, al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare la relativa sanzione.

Per quanto riguarda la sottrazione - dallo spogliatoio arbitrale - di denaro, oggetti preziosi, documenti personali, telefonini cellulari, che in alcune occasioni si è già verificata durante la disputa di partite, le Società saranno ritenute responsabili soltanto se i valori saranno stati preventivamente consegnati, da parte dell'Arbitro e dei suoi Assistenti, al Dirigente della squadra ospitante addetto all'Arbitro.

## **2.1.8. RILASCIO TESSERE PLASTIFICATE CALCIATORI**

La Lega Nazionale Dilettanti ha demandato al C.R. Puglia il compito di provvedere al rilascio delle tessere plastificate per i calciatori dilettanti, che serviranno quale documento di identificazione in tutte le gare organizzate dallo scrivente Comitato Regionale.

Pertanto le Società dovranno inviare al C.R., oltre alla normale modulistica per il tesseramento, il modulo per l'emissione della tessera plastificata con i seguenti adempimenti e allegati:

- 1) INCOLLARE LA FOTO DEL NOMINATIVO INTERESSATO, NELL'APPOSITO SPAZIO AVENDO CURA DI SCRIVERE DIETRO LA FOTO STESSA, NOME, COGNOME E DATA DI NASCITA.
- 2) COMPILARE, SCRIVENDO IN STAMPATELLO, LE VOCI RIPORTATE SUL MODULO
- 3) ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ - PERSONALE DEL CALCIATORE (Es: C.I. = CARTA D'IDENTITÀ ; P.G.:PATENTE DI GUIDA; PAS: PASSAPORTO)

Si precisa che la tessera di riconoscimento ha validità di **QUATTRO ANNI**.

Le Società, qualora trasferissero un calciatore, dovranno consegnare alla nuova Società la tessera di riconoscimento.

Il costo della tessera di riconoscimento plastificata è di **€3,10** cadauna.

Nel richiedere la indispensabile collaborazione da parte delle Società dipendenti si ritiene altresì necessaria la massima sollecitudine e completezza nella compilazione del modulo per l'emissione della tessera plastificata al fine di consentire il rilascio della tessera stessa in tempi brevi, senza intralciare il delicato e complesso impegno assunto da questo Comitato Regionale.

La Segreteria di questo Comitato Regionale è a disposizione per eventuali delucidazioni in merito al numero telefonico **080/5213404**.

### **2.1.9. DISPUTA GARE IN NOTTURNA – STAGIONE SPORTIVA 2008 – 2009**

Il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia L.N.D. nell'intento di venire incontro alle numerose richieste pervenute dalle Società, nella riunione del 31 luglio 2008, all'unanimità, ha deliberato di autorizzare tutte le Società, il cui impianto di illuminazione al terreno di gioco risulti omologato dal C.R. Puglia L.N.D., ad organizzare sul proprio campo la disputa di gare interne in notturna.

La Società interessata dovrà far pervenire entro CINQUE giorni precedenti la gara la richiesta per iscritto o a mezzo fax, corredata dalla adesione del Presidente o Legale Rappresentante della Società avversaria.

Le richieste di disputa di gare in notturna prive del necessario consenso della squadra ospitante saranno rigettate.

### **2.1.10. "TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI" (ART. 72 DELLE N.O.I.F.)**

Malgrado i ripetuti richiami all'osservanza delle norme federali vigenti, dalla verifica delle distinte gara presentate all'Arbitro ed allegata ai relativi referti, risulta che alcune Società continuano a fare indossare ai propri calciatori maglie contrassegnate da numeri diversi da quelli previsti (20 - 24 - 25 - 30 - 32 - 40 - 00 ecc.ecc.).

Tale comportamento costituisce violazione all'Art. 1 comma 1°) del Codice di Giustizia Sportiva.

Pertanto, allo scopo di evitare provvedimenti sanzionatori di carattere economico a carico delle Società interessate, si ritiene utile precisare che le Società dell'Area Dilettantistica devono osservare il disposto dell'Art. 72 comma 1) delle vigenti N.O.I.F. che, ad ogni buon fine, si riposta qui di seguito:

#### **Art. 72 DELLE N.O.I.F. TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI**

“I calciatori sin dall'inizio delle gara debbono indossare maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n° 1 il portiere; dal n°2 al n° 11 i calciatori degli altri ruoli; dal n°12 in poi i calciatori di riserva”.

Con l'occasione si fa viva raccomandazione a tutte le Società di avere la massima cura nella compilazione delle distinte gara in quanto le frequenti modifiche alla numerazione e l'apposizione di frecce sono causa di facili disguidi da parte dei Direttori di gara e, conseguentemente, del Giudice Sportivo.

### **2.1.11. RICHIESTE TELEFONICHE A DIPENDENTI E COLLABORATORI DEL C.R. PUGLIA L.N.D. CIRCA INTERPRETAZIONE NORME REGOLAMENTARI**

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle Società per quanto attiene le frequenti richieste telefoniche a dipendenti e collaboratori circa la interpretazione delle Norme Regolamentari vigenti, per comunicare che le risposte date non possono essere vincolanti e pertanto ufficialmente prive di validità.

Si consiglia pertanto alle Società interessate di formulare per iscritto, alla Segreteria del Comitato Regionale, eventuali quesiti o interpretazioni, ai quali verrà data risposta, precisando che la stessa non impegnerà le decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva i quali operano in piena autonomia di giudizio.

## **2.1.12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI LEGGE SULLA PRIVACY N. 675 DEL 31 DICEMBRE 1996**

In ottemperanza alla vigente normativa della Legge in oggetto si invitano i Signori Presidenti e Dirigenti delle Società dipendenti ad evitare di richiedere telefonicamente notizie sulla posizione di tesseramento di calciatori, situazioni contabili, composizione dei Consigli Direttivi della propria o altre Società, in quanto il Personale Dipendente non fornirà alcuna notizia in merito.

Eventuali esposti o quesiti relativi ad argomenti di natura tecnica, organizzativa e disciplinare dovranno essere formulati per iscritto ed inviati alla Segreteria dei Comitato Regionale che provvederà al riscontro a norma di Legge.

**Si confida nello spirito di collaborazione da parte di tutti.**

## **2.1.13. SOLLECITO INVIO DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ DEL CAMPO DI GIUOCO**

All'atto della iscrizione al campionato di competenza, alcune Società non hanno allegato il mod. Allegato A relativo alla dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco rilasciato dall'Ente proprietario dell'impianto, regolarmente omologato da questo C.R.

Si interessano le Società inadempienti ad ottemperare a tale obbligo nel più breve tempo possibile e comunque prima dell'inizio del campionato.

## **2.1.14. TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO**

Si reputa opportuno riportare di seguito le disposizioni contenute nell'art. 62 commi 4 e 5 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., dettate in materia di Ordine Pubblico:

"Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestiva mente inoltrare richiesta alla competente autorità perchè renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla L.N.D.

L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara".

**Copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, deve essere obbligatoriamente consegnata all'arbitro prima dell'inizio della gara.**

**L ' INOSSERVANZA COMPORTERA' LE RELATIVE SANZIONI DISCIPLINARI.**

## **2.1.15. MODALITÀ RICHIESTA TESSERAMENTO CALCIATORI**

Le richieste di ogni tipo di tesseramento dovranno essere inviate, con plico raccomandato al Comitato Regionale Puglia F.I.G.C. - Via Cairoli, 85 - 70122 BARI, secondo le modalità previste dalle N.O.I.F. ed elencate sull'apposito modulo di trasmissione (colore verde).

Detti plichi dovranno contenere solo moduli di tesseramento, e non altro.

## **TESSERAMENTO MILITARE (ART. 41 DELLE N.O.I.F.)**

Accertata la possibilità dei tesseramento, la richiesta deve essere redatta sull'apposito modulo accompagnata dalla tessera militare (da prelevare presso i dipendenti Comitati Provinciali), nonché dalla dichiarazione dei Comando Militare presso il quale il calciatore presta servizio militare di leva ed inviata direttamente **alla Segreteria Federale FIGC - Casella Postale 2450 - 00198 ROMA.**

## **TESSERAMENTO CALCIATORI QUINDICENNI - ART. 34 DELLE N.O.I.F.**

Per opportuna conoscenza si richiamano le Società interessate ai seguenti adempimenti relativi all'utilizzo dei giovani calciatori quindicenni.

### **ART. 34**

.....OMISSIS.....

3) I calciatori "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e i calciatori di sesso femminile, che abbiano compiuto il 14° anno di età, possono tuttavia partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purché autorizzati dal Comitato Regionale, quale organo federale ai sensi dell'art. 3 dello Statuto federale, territorialmente competente. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:

a) **certificato di idoneità specifica all'attività agonistica**, rilasciato ai sensi dei D.M. 15 febbraio 1982 dal Ministero della Sanità.

b) **relazione di un medico sociale**, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità Psico-fisica del calciatore alla partecipazione a tale attività.

La partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l'applicazione della punizione sportiva prevista all'art. 17, comma 5 del C.G.S.

..... OMISSIS .....

**Si ricorda alle Società che i certificati di cui sopra devono essere inviati in originale.**

### **2.1.16. POSIZIONI DISCIPLINARI DEI TESSERATI**

Con l'inizio dell'attività ufficiale si reputa opportuno richiamare l'attenzione di tutte le Società affinché prima dell'impiego dei propri calciatori in gare ufficiali si proceda ad un controllo della posizione disciplinare degli stessi.

Ciò, dovrà essere effettuato, attraverso una precisa lettura dei Comunicati Ufficiali della stagione Sportiva in corso e di quella decorsa.

Consigliamo tale scrupoloso esame per non incorrere nelle sanzioni severe previste dal Codice di Giustizia Sportiva a carico delle Società che impiegano calciatori squalificati.

### **2.1.17. ACCOMPAGNATORI UFFICIALI E NORME PER L'INGRESSO SUI CAMPI DELLE PERSONE AUTORIZZATE**

Tutte le Società hanno l'obbligo di munire gli accompagnatori delle squadre della particolare tessera impersonale rilasciata dal Comitato Regionale Puglia. Detta tessera è il solo titolo valido per gli accompagnatori delle squadre per accedere all'interno dei terreni di giuoco.

Le tessere per accompagnatori ufficiali sono impersonali ed abilitano a tale funzione unicamente una delle persone indicate sul retro della tessera stessa ed autorizzate con la convalida relativa del C.R. Puglia.

A tale proposito si rammenta che possono essere autorizzate a funzionare da Accompagnatori Ufficiali **solo persone che siano comprese nell'elenco dei Dirigenti che le Società hanno presentato al C.R. all'atto delle iscrizioni ai Campionati.**

Le tessere di accompagnatore ufficiale si richiedono al Comitato Regionale.

Inoltre si reputa opportuno ricordare che, per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti è consentito, per ciascuna delle due Società interessate, l'ingresso sul terreno di giuoco di tre persone, delle quali una assume la veste di Dirigente accompagnatore ufficiale, munito della tessera impersonale. Mentre, le altre due persone in qualità di allenatore e massaggiatore debbono preventivamente essere identificate dall'arbitro mediante documento di riconoscimento personale.

In aggiunta alle persone anzidette, è consentito l'ingresso in campo al medico sociale, purché munito di documento che attesti la sua identità personale e l'attività esercitata.

### **2.1.18. PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO (ART. 66 PUNTO 2 DELLE N.O.I.F.)**

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito Regionale sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso.

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore ed un operatore sanitario;
- d) i calciatori di riserva.

Il Dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

### **2.1.19. ART. 37 N.O.I.F. IL TESSERAMENTO DEI DIRIGENTI E DEI COLLABORATORI NELLA GESTIONE SPORTIVA**

Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all'atto dell'iscrizione al Campionato della Società di appartenenza. A tal fine le Società sono tenute a comunicare alle Leghe o ai Comitati competenti i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisando le qualifiche e gli incarichi.

**Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi** e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.

### **2.1.20. ASSISTENZA MEDICA**

E' opportuno che le Società ospitanti che partecipano ai Campionati Regionali facciano presenziare per ciascuna gara un loro medico, munito di un documento che attesti la sua idoneità personale e l'attività professionale esercitata, che possa contemporaneamente essere a disposizione sia della squadra ospitante, sia della squadra ospitata.

**Rimane comunque, l'obbligo delle visite mediche per attività agonistiche effettuate presso i Centri di Medicina dello Sport.**

### **2.1.21. FORNITURA DISTINTE FORMAZIONI STAGIONE SPORTIVA 2008/2009**

Si comunica che con apposito plico è stato spedito a tutte le Società, partecipanti ai campionati regionali, un blocco distinte formazioni, sufficiente per 50 gare, predisposte su "carta chimica".

Le rimanenti Società, 3° categoria, amatori e juniores provinciale, invece, riceveranno il blocco distinte formazioni direttamente dal Comitato Provinciale al quale appartengono territorialmente.

Eventuali mancati ricevimenti, dovuti a disguidi postali, dovranno essere segnalati alla Segreteria del Comitato Regionale Puglia L.N.D. con lettera ufficiale su carta intestata della Società interessata.

Il costo del suddetto blocco "Distinte Formazioni" è di Euro 10,00 che sarà addebitato sul conto contabile di ogni società interessata a cura dell'Ufficio Amministrativo del Comitato Regionale Puglia L.N.D..

## **2.1.22. SISTEMA DI SQUALIFICHE CONSEGUENTI AL NUMERO DELLE AMMONIZIONI RIPORTATE (ART. 19 PUNTO 8 C.G.S.)**

Si ritiene opportuno ricordare il meccanismo adottato dagli Organi di Disciplina Sportiva in merito all'assunzione di provvedimenti di squalifica per recidiva di ammonizioni:

- i tesserati, cui gli Organi di Disciplina Sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa indole, incorrono nella squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
- nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione:
- successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione
- successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;
- successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.

Ai fini dell'applicabilità della presente normativa, all'ammonizione inflitta dal Giudice di gara corrisponde uguale provvedimento dell'organo Disciplinare competente, salvo che quest'ultimo in base al rapporto del giudice di gara, ritenga dover infliggere una sanzione più grave.

Ai fini dell'applicabilità del presente comma, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci altresì nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa.

Limitatamente ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, le medesime ammonizioni, divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.

## **2.1.23. RICHIAMO ALL'OSSERVANZA DELLE NORME FEDERALI**

### **Avvertenze importanti per le società in ordine alle procedure di preannuncio telegrafico di reclamo ed all'inoltro della documentazione relativa alla richiesta di forza pubblica**

Si avvertono le Società, ad evitare omissioni, incertezze e perenzione di termini, che il preannuncio telegrafico di reclamo va inoltrato esclusivamente all'organo di Giustizia Sportiva competente - art. 24 (Giudice Sportivo 1° Grado).

1. La inosservanza comporterà la preclusione dell'esame del merito con la declaratoria di inammissibilità.

2. In merito all'inoltro della documentazione relativa alla richiesta della forza pubblica, successivamente alle sanzioni irrogate (così come si è verificato in più occasioni), le Società sono tenute a consegnare al direttore di gara la richiesta e, a presentare i componenti del servizio sostitutivo che dovrà essere predisposto in mancanza effettiva della forza pubblica. Per eventuali circostanze relative alla regolarità ditali obblighi osservati dalle società le stesse potranno avvalersi delle normali formalità previste art. 24 C.G.S..

Pertanto non saranno consentite semplici comunicazioni.

## 2.1.24. ORGANIGRAMMA COMITATO REGIONALE ARBITRI PUGLIA STAGIONE SPORTIVA 2008 - 2009

Il Presidente del Comitato Regionale Arbitri Puglia, con nota del 7/8/2008, ha comunicato l'organigramma per la stagione sportiva 2008 - 2009, che risulta così composto:

### C.R.A. PUGLIA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

#### COMPONENTI

Cognome	Nome	Sezione	Incarico
1 CASU	Efisio	Bari	Presidente
2 SINESI	Domenico	Bari	V. Presidente
3 CATALDO	Domenico	Bari	Segretario
4 SIRAGO	Michele	Bari	Comp. Amm.
5 BASILE	Cosimo	Taranto	Componente
6 BELGIOVINE	Damiano	Molfetta	Componente C/5
7 GRECO	Roberto	Lecce	Componente
8 BUCCI	Vito	Barletta	Componente
9 RACANELLI	Pier Franco	Bari	Componente

#### REFERENTI

1 LOSETO	Michele	Bari	Informatico
2 IMPARATI	Vincenzo	Foggia	Atletico
3 GERMINARIO	Corrado	Molfetta	Rivista "L'Arbitro"
4 LAVARRA	Francesco	Bari	Medico

#### COMMISSIONE DISCIPLINA

1 CATALDO	Donato	Bari	Presidente
2 CAPURSO NAPPI	Pietro	Molfetta	Segretario
3 ZANNA	Mauro	Molfetta	Componente
4 NARDO	Cosimo	Foggia	Componente
5 CORLIANO'	Gianluigi	Brindisi	Componente

#### RAPPRESENTANTI A.I.A. c/o ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

1 FINO	Emanuele	Bari	c/o C.D. L.N.D.
2 CAMPANALE	Nino	Bari	c/o G.S.

#### COLLABORATORI

1 CAMPANALE	Nino	Bari
2 FIORENTINO	Giovanni	Bari
3 RIGLIETTI	Luca Maria	Bari

### **3. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO A 5**

#### **3.1 RICHIESTE DI VARIAZIONI D'ORARIO**

Su decisione del C.D. del Comitato Regionale Puglia, le società che intendono iniziare le proprie gare interne ad un orario diverso da quello ufficiale delle ore 16.00 dovranno produrre motivata documentazione per ottenere la variazione richiesta.

Si informa inoltre che le seguenti società, avendo già prodotto motivata richiesta, inizieranno alle ore 15.00 le gare interne:

- 1) EAGLES BRINDISI
- 2) A.S.D. ATLETICO GIOVINAZZO
- 3) A.S.D. NOCI CALCIO A CINQUE

#### **3. 2 OMOLOGAZIONE CAMPI DI GIOCO**

Si pregano le Società i cui campi di gioco non sono omologati ad inoltrare al Comitato Regionale con cortese sollecitudine, la relativa domanda con l'indicazione dei recapiti telefonici delle persone delegate a prestare assistenza al collaudatore.

Si ricorda che sui campi non omologati non potrà esser disputata alcuna gara:

#### **3.3 CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE SERIE C/1**

Calendario delle gare Stagione Sportiva 2008 – 2009

Comunicato Ufficiale n. 10 – pag. 14 di 16  
**CAMPIONATO REGIONALE DI SERIE C/1 GIRONE UNICO**



<b>1ª Giornata</b>	
13 Set 08 16.00 - 10 Gen 09 16.00	
ATLETICO FASANO	SAMMICHELE
ATLETICO GIOVINAZZO	PELLEGRINO SPORT C.5
EAGLES	ATLETICO RUVO
NOCI CALCIO A CINQUE	VIRTUS MOLA
NUOVA APULIA ALTAMURA	SPORTING MODUGNO FC
REAL M. PUGLIA	IPOMOR CERIGNOLA
REAL MOLFETTA	EFFE.GI.CASTELLANA GRO
TORRE PINO	OLIMPIC SAVA

<b>2ª Giornata</b>	
20 Set 08 16.00 - 17 Gen 09 16.00	
ATLETICO RUVO	NOCI CALCIO A CINQUE
EFFE.GI.CASTELLANA GRO	TORRE PINO
IPOMOR CERIGNOLA	REAL MOLFETTA
OLIMPIC SAVA	EAGLES
PELLEGRINO SPORT C.5	ATLETICO FASANO
SAMMICHELE	NUOVA APULIA ALTAMURA
SPORTING MODUGNO FC	REAL M. PUGLIA
VIRTUS MOLA	ATLETICO GIOVINAZZO

<b>3ª Giornata</b>	
27 Set 08 16.00 - 24 Gen 09 16.00	
ATLETICO FASANO	VIRTUS MOLA
ATLETICO GIOVINAZZO	ATLETICO RUVO
EAGLES	EFFE.GI.CASTELLANA GRO
NOCI CALCIO A CINQUE	OLIMPIC SAVA
PELLEGRINO SPORT C.5	SAMMICHELE
REAL M. PUGLIA	NUOVA APULIA ALTAMURA
REAL MOLFETTA	SPORTING MODUGNO FC
TORRE PINO	IPOMOR CERIGNOLA

<b>4ª Giornata</b>	
4 Ott 08 16.00 - 31 Gen 09 16.00	
ATLETICO RUVO	ATLETICO FASANO
EFFE.GI.CASTELLANA GRO	NOCI CALCIO A CINQUE
IPOMOR CERIGNOLA	EAGLES
NUOVA APULIA ALTAMURA	REAL MOLFETTA
OLIMPIC SAVA	ATLETICO GIOVINAZZO
SAMMICHELE	REAL M. PUGLIA
SPORTING MODUGNO FC	TORRE PINO
VIRTUS MOLA	PELLEGRINO SPORT C.5

<b>5ª Giornata</b>	
11 Ott 08 16.00 - 7 Feb 09 16.00	
ATLETICO FASANO	OLIMPIC SAVA
ATLETICO GIOVINAZZO	EFFE.GI.CASTELLANA GRO
EAGLES	SPORTING MODUGNO FC
NOCI CALCIO A CINQUE	IPOMOR CERIGNOLA
PELLEGRINO SPORT C.5	ATLETICO RUVO
REAL MOLFETTA	REAL M. PUGLIA
TORRE PINO	NUOVA APULIA ALTAMURA
VIRTUS MOLA	SAMMICHELE

<b>6ª Giornata</b>	
18 Ott 08 16.00 - 14 Feb 09 16.00	
ATLETICO RUVO	VIRTUS MOLA
EFFE.GI.CASTELLANA GRO	ATLETICO FASANO
IPOMOR CERIGNOLA	ATLETICO GIOVINAZZO
NUOVA APULIA ALTAMURA	EAGLES
OLIMPIC SAVA	PELLEGRINO SPORT C.5
REAL M. PUGLIA	TORRE PINO
SAMMICHELE	REAL MOLFETTA
SPORTING MODUGNO FC	NOCI CALCIO A CINQUE

<b>7ª Giornata</b>	
25 Ott 08 16.00 - 21 Feb 09 16.00	
ATLETICO FASANO	IPOMOR CERIGNOLA
ATLETICO GIOVINAZZO	SPORTING MODUGNO FC
ATLETICO RUVO	SAMMICHELE
EAGLES	REAL M. PUGLIA
NOCI CALCIO A CINQUE	NUOVA APULIA ALTAMURA
PELLEGRINO SPORT C.5	EFFE.GI.CASTELLANA GRO
TORRE PINO	REAL MOLFETTA
VIRTUS MOLA	OLIMPIC SAVA

<b>8ª Giornata</b>	
1 Nov 08 16.00 - 28 Feb 09 16.00	
EFFE.GI.CASTELLANA GRO	VIRTUS MOLA
IPOMOR CERIGNOLA	PELLEGRINO SPORT C.5
NUOVA APULIA ALTAMURA	ATLETICO GIOVINAZZO
OLIMPIC SAVA	ATLETICO RUVO
REAL M. PUGLIA	NOCI CALCIO A CINQUE
REAL MOLFETTA	EAGLES
SAMMICHELE	TORRE PINO
SPORTING MODUGNO FC	ATLETICO FASANO

<b>9ª Giornata</b>	
8 Nov 08 16.00 - 7 Mar 09 16.00	
ATLETICO FASANO	NUOVA APULIA ALTAMURA
ATLETICO GIOVINAZZO	REAL M. PUGLIA
ATLETICO RUVO	EFFE.GI.CASTELLANA GRO
EAGLES	TORRE PINO
NOCI CALCIO A CINQUE	REAL MOLFETTA
OLIMPIC SAVA	SAMMICHELE
PELLEGRINO SPORT C.5	SPORTING MODUGNO FC
VIRTUS MOLA	IPOMOR CERIGNOLA

<b>10ª Giornata</b>	
15 Nov 08 16.00 - 14 Mar 09 16.00	
EFFE.GI.CASTELLANA GRO	OLIMPIC SAVA
IPOMOR CERIGNOLA	ATLETICO RUVO
NUOVA APULIA ALTAMURA	PELLEGRINO SPORT C.5
REAL M. PUGLIA	ATLETICO FASANO
REAL MOLFETTA	ATLETICO GIOVINAZZO
SAMMICHELE	EAGLES
SPORTING MODUGNO FC	VIRTUS MOLA
TORRE PINO	NOCI CALCIO A CINQUE

<b>11ª Giornata</b>	
22 Nov 08 16.00 - 21 Mar 09 16.00	
ATLETICO FASANO	REAL MOLFETTA
ATLETICO GIOVINAZZO	TORRE PINO
ATLETICO RUVO	SPORTING MODUGNO FC
EFFE.GI.CASTELLANA GRO	SAMMICHELE
NOCI CALCIO A CINQUE	EAGLES
OLIMPIC SAVA	IPOMOR CERIGNOLA
PELLEGRINO SPORT C.5	REAL M. PUGLIA
VIRTUS MOLA	NUOVA APULIA ALTAMURA

<b>12ª Giornata</b>	
29 Nov 08 16.00 - 28 Mar 09 16.00	
EAGLES	ATLETICO GIOVINAZZO
IPOMOR CERIGNOLA	EFFE.GI.CASTELLANA GRO
NUOVA APULIA ALTAMURA	ATLETICO RUVO
REAL M. PUGLIA	VIRTUS MOLA
REAL MOLFETTA	PELLEGRINO SPORT C.5
SAMMICHELE	NOCI CALCIO A CINQUE
SPORTING MODUGNO FC	OLIMPIC SAVA
TORRE PINO	ATLETICO FASANO

13ª Giornata	
6 Dic 08 16.00 - 18 Apr 09 16.00	
ATLETICO FASANO	EAGLES
ATLETICO GIOVINAZZO	NOCI CALCIO A CINQUE
ATLETICO RUVO	REAL M. PUGLIA
EFFE.GI.CASTELLANA GRO	SPORTING MODUGNO FC
IPOMOR CERIGNOLA	SAMMICHELE
OLIMPIC SAVA	NUOVA APULIA ALTAMURA
PELLEGRINO SPORT C.5	TORRE PINO
VIRTUS MOLA	REAL MOLFETTA

15ª Giornata	
20 Dic 08 16.00 - 2 Mag 09 16.00	
ATLETICO FASANO	ATLETICO GIOVINAZZO
ATLETICO RUVO	TORRE PINO
EFFE.GI.CASTELLANA GRO	REAL M. PUGLIA
IPOMOR CERIGNOLA	NUOVA APULIA ALTAMURA
OLIMPIC SAVA	REAL MOLFETTA
PELLEGRINO SPORT C.5	NOCI CALCIO A CINQUE
SAMMICHELE	SPORTING MODUGNO FC
VIRTUS MOLA	EAGLES

14ª Giornata	
13 Dic 08 16.00 - 25 Apr 09 16.00	
ATLETICO GIOVINAZZO	SAMMICHELE
EAGLES	PELLEGRINO SPORT C.5
NOCI CALCIO A CINQUE	ATLETICO FASANO
NUOVA APULIA ALTAMURA	EFFE.GI.CASTELLANA GRO
REAL M. PUGLIA	OLIMPIC SAVA
REAL MOLFETTA	ATLETICO RUVO
SPORTING MODUGNO FC	IPOMOR CERIGNOLA
TORRE PINO	VIRTUS MOLA

*-----*			
COMITATO		** E L E N C O C A M P I D A G I O C O **	
PUGLIA		** Regionale Calcio a cinque "C1" GIRONE: UNICO	
-----			
SOCIETA'	DENOMINAZIONE CAMPO	LOCALITA' CAMPO	ORA
-----			
ATLETICO FASANO	CAMPO ITC SALVEMINI C/5	FASANO	
ATLETICO GIOVINAZZO	PALASPORT ZONA 167	GIOVINAZZO	15:00
EAGLES	CAMPO A.S.D. FOOTBALL PARK C5	LATIANO	15:00
NOCI CALCIO A CINQUE	NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT	NOCI	15:00
NUOVA APULIA ALTAMURA	PALAZZETTO COMUNALE C5	ADELFIGIA	
REAL M. PUGLIA	PALAZZETTO DELLO SPORT	MOLA DI BARI	
REAL MOLFETTA	PALAZZETTO DELLO SPORT G.POLI	MOLFETTA	
TORRE PINO	CAMPO COMUNALE C5	SPINAZZOLA	
ATLETICO RUVO	CAMPO COMUNALE CALCIO 5	RUVO DI PUGLIA	
EFFE.GI.CASTELLANA GRO	CAMPO FIENO SAN MAGNO C/5	PUTIGNANO	
IPOMOR CERIGNOLA	CENTRO SPORTIVO PAVONI C5	CERIGNOLA	
OLIMPIC SAVA	PALAZZETTO DELLO SPORT	SAVA	
PELLEGRINO SPORT C.5	PALAZZETTO "VIA PICCINNI" C5	ALTAMURA	
SAMMICHELE	CAMPO COMUNALE C5	SAMMICHELE DI BARI	
SPORTING MODUGNO FC	CAM.SPORT(ESTER)PALAZZ.SPORT.C5	MODUGNO	
VIRTUS MOLA	PALAZZETTO DELLO SPORT	MOLA DI BARI	
-----			

**Riposi:**

27 dicembre 2008  
 03 gennaio 2009  
 04 aprile 2009  
 11 aprile 2009

### 3.4 ATTIVITA' AGONISTICA FEMMINILE

#### VARIAZIONE ALLA GARA "SUPERCOPPA"

Si comunica che la gara per l'assegnazione della "SUPERCOPPA". in programma sabato, 6 settembre 2008, sarà disputata domenica, 7 settembre 2008 con inizio alle ore 18,00, sul campo del Palazzetto dello Sport sito in Martina Franca (contrada Pergolo).

## PROGRAMMA DELLE GARE

**SABATO 13 SETTEMBRE 2008**

#### **CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE "C1"**

##### **GIRONE UNICO**

ATLETICO FASANO  
ATLETICO GIOVINAZZO  
EAGLES  
NOCI CALCIO A CINQUE  
NUOVA APULIA ALTAMURA  
REAL M. PUGLIA  
REAL MOLFETTA  
TORRE PINO

##### **1^ GIORNATA DI ANDATA**

SAMMICHELE  
PELLEGRINO SPORT C.5  
ATLETICO RUVO  
VIRTUS MOLA  
SPORTING MODUGNO FC  
I POMOR CERIGNOLA  
EFFE.GI.CASTELLANA GROTTI  
OLIMPIC SAVA

##### **SABATO 13 SETTEMBRE 2008**

CAMPO ITC SALVEMINI C/5  
PALASPORT ZONA 167  
**CAMPO A.S.D. FOOTBALL PARK C5**  
NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT  
**PALAZZETTO COMUNALE C5**  
**PALAZZETTO DELLO SPORT**  
PALAZZETTO DELLO SPORT G.POLI  
CAMPO COMUNALE C5

FASANO 16:00  
GIOVINAZZO 15:00  
**LATIANO 15:00**  
NOCI 15:00  
**ADELFA 16:00**  
**MOLA DI BARI 16:00**  
MOLFETTA 16:00  
SPINAZZOLA 16:00

**Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 4/9/2008.**

Il Delegato Regionale  
**(F.to Prof. Francesco Loporchio)**

Il Presidente  
**(F.to Vito Tisci)**